

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5184 del 11/11/2019
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società FLAY Spa per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Selice Provinciale n°17/A
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5324 del 08/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno undici NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società FLAY Spa per lo stabilimento sito in comune di Imola, via Selice Provinciale n°17/A

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società FLAY Spa per lo stabilimento ubicato nel comune di Imola, via Selice Provinciale n°17/A che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione all'emissione in atmosfera³;
- Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995

Tale atto costituisce modifica sostanziale all'Autorizzazione Unica Ambientale vigente⁴.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna denominata dal 01/01/2019 Arpae-Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale....." ..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Imola con atto unico n° 183/2017 del 02/11/2017 ed adottata da ARPAE-SAC Bologna con determina n°5624 del 20/10/2017

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società FLAY Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società FLAY Spa, c.f. e p. iva 04066010283, avente sede legale in comune di Imola, via Molino Rosso n° 7e stabilimento in comune di Imola, via Selice Provinciale n°17/A, ha presentato in data 24/06/2019⁸ al Suap del comune di Imola una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività svolta di costruzione di imballaggi in legno, cartone e simili e produzione di strutture di custodia per merci e manufatti.

Tale domanda contiene la richiesta di autorizzazione alle emissioni in atmosfera. E' inoltre allegata la Valutazione di impatto acustico previsionale relativa all'intero stabilimento gestito dalla Sacmi Imola Soc. Coop.

In data 23/08/2019 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE ⁹.

In data 09/09/2019 è pervenuto il parere favorevole del comune di Imola¹⁰ alla valutazione di impatto acustico.

In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.926 del 05/06/2019 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori complessivamente dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 296,00 (importo corrispondente alla emissioni in atmosfera cod tariffa 12.3.4.1).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PG n°115137 del 22/07/2019 **pratica SINADOC n°22330 del 2019**

⁹ Parere agli atti di ARPAE con PG n°130731 del 23/08/2019

¹⁰ Parere agli atti di ARPAE con PG n° 138453 del 09/09/2019

- Parere favorevole alla relazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995 senza stabilire prescrizioni come riportato nel parere del comune di Imola riportato in allegato B al presente atto quale parte integrante e sostanziale

Per il Responsabile
U Autorizzazioni Ambientali
La Responsabile Area ACM
Patrizia Vitali

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

FLAY Spa - comune di Imola - via Selice Provinciale n°17/A

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di costruzione di imballaggi in legno, cartone e simili e produzione di strutture di custodia per merci e manufatti svolta in comune di Imola, via Selice Provinciale n°17/A, presso lo stabilimento SACMI IMOLA Soc. Coop, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società FLAY Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E104

PROVENIENZA: CABINA OLIATURA AREA SPEDIZIONI W21

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	14 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (esprese come C-org totale) ...	50 mg/Nm ³

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto nelle Norme UNI EN 13526:2002 e UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nelle norme UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, ARPAE Sezione di Bologna deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio del punto di emissione E104 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione e comunque non oltre il 31.10.2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dell'emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate,

nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.

5. La società FLAY Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E104.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE. e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta FLAY Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

FLAY Spa - comune di Imola - via Selice Provinciale n°17/A

ALLEGATO B

Valutazione di impatto acustico di cui alla L. n°447/1995

Parere favorevole espresso dal comune di Imola, riportato nelle pagine successive, alla "Valutazione di impatto acustico previsionale" datata 10/06/2019, redatta da tecnico competente in acustica ambientale e relativo all'intero stabilimento di via Selice Provinciale n° 17/a. Non sono fissate prescrizioni in quanto le stesse verranno assolte dal gestore dell'intero stabilimento, SACMI IMOLA Soc. Coop.



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1813 del 06/09/2019

OGGETTO: AUA 2019 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - FLAY S.P.A. - VIA SELICE PROVINCIALE 17/A.

IL DIRIGENTE

Viste l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 27988 del 16.07.2019 e l'integrazione volontaria acquisita al Prot. Gen. 28510 del 19.07.2019, presentate dal Sig. Nico Pittarello, in qualità di legale rappresentante della ditta FLAY S.p.a. (C.F. 04066010283), con sede legale a Imola in via Molino Rosso 7, per l'attività di imballaggio e confezionamento merci non alimentari conto terzi e attività di logistica, sita in Imola in via Selice Provinciale 17/A;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 130731/2019 del 23.08.2019, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 32168 del 23.08.2019;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto che il Dirigente dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio, con comunicazione del 31/08/2019, acquisita al prot. n. 32966 del 02/09/2019, ha presentato le proprie dimissioni;

Richiamato il decreto del Sindaco del Comune di Imola n. 26 del 01/10/2018 con il quale è stato disposto, tra l'altro, ai sensi dell'art. 97 del TUEL, che il Segretario Generale è incaricato della sostituzione dei dirigenti, per le attività improrogabili, in caso di assenza e/o impedimento ed in assenza di deleghe diverse ad altri dirigenti o a funzionari incaricati di posizione organizzativa;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di modifica di A.U.A. citata in premessa e presentata dalla ditta FLAY S.p.a. per l'attività sita ad Imola in via Selice Provinciale 17/A, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n.

32168 del 23.08.2019 sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Lì, 06/09/2019

IL DIRIGENTE
Andrea Fanti
(atto sottoscritto digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.